Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 ottobre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Revoca di ricompense al valor militare concesse per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 23 ottobre 1960
registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1960
registro n. 6 Presidenza, foglio n. 37

La concessione della medaglia d'argento al signor Bettarel Orlandino fu Antonio, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, è revocata.

Decreto presidenziale 18 novembre 1960
registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1961
registro n. 4 Presidenza, foglio n. 293

La concessione della medaglia d'argento in favore del capitano Caporizzi Ennio, di cui al citato decreto presidenziale 26 aprile 1947, è revocata.

(6850)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 ottobre 1961, n. 1108.

Integrazione del fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, viene aumentato di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-1961, di lire 1.500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-1962 al 1969-70 e di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1970-71.

Art. 2.

Le somme previste dal precedente articolo sono stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 3.

All'onere previsto dalla presente legge si provvederà con il maggior gettito derivante dall'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 1109.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata di San Giuseppe, in contrada Sferro del comune di Paternò (Catania).

N. 1109. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 4 giugno 1956, relativo all'erezione della Vicaria curata di San Giuseppe, in contrada Sferro del comune di Paternò (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 1110.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di un immobile dal patrimonio della Chiesa B. V. del Carmelo, in località Marocco, della frazione Mestre del comune di Venezia, a favore della locale Mansioneria Scopinich.

N. 1110. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 19 agosto 1960, relativo allo stralcio di un immobile dal patrimonio della Chiesa B. V. del Carmelo, in località Marocco, della frazione Mestre del comune di Venezia, a favore della locale Mansioneria Scopinich.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 1960, concernente la costituzione del Consiglio di amminisetrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Vista la nota n. 3768 del 1° agosto 1961, con la quale l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici designa il dott. Giulio Muratori quale rappresentante delle imprese di assicurazione in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto, a seguito del decesso del dott. Guido Marolla;

Considerata la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'Organo di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Giulio Muratori è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza delle imprese di assicurazione ed in sostituzione del dott. Guido Marolla.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1961

GRONCHI

SULLO — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1961
Registro n. 9 *Lavoro e prev. sociale, foglio n.* 312

(7031)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1961.

Delimitazione della zona portuale interna di Sant'Abbondio (località Acquaseria) sul lago di Como.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore per la navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Sant'Abbondio (località Acquaseria), sita nella circoscrizione territoriale del comune di Sant'Abbondio, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 9-*C* dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende la particella 3586 (pontile) e uno specchio d'acqua antistante al pontile stesso.

Essa è delimitata come segue:

Lato verso terra *A-B*: dal limite verso lago delle particelle 821, 819, 2290; dal piazzale antistante al pontile 3586; dal limite verso lago delle particelle 2289, 2284, 3121 e 3843;

Lato *B-C*: da un allineamento lungo m. 85 in prosecuzione verso lago del confine fra le particelle 3843 e 3798 a partire dal punto esterno verso lago del confine della particella 3843;

Lato *A-D*: da un allineamento lungo m. 100 in prosecuzione verso lago del confine fra la particella 821 e il torrente Acquaseria;

Lato *C-D*: dalla congiungente gli estremi *C* e *D* degli allineamenti suddetti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 27 marzo 1961

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1961
Registro n. 84 bilancio Trasporti, foglio n. 11

(7009)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1961.

Modifiche allo statuto del Monte di credito su pegno di Perugia, di seconda categoria, con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Perugia, di seconda categoria, con sede in Perugia, approvato con decreto ministeriale 15 giugno 1960;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 24 luglio 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Son approvate le modifiche degli articoli 57, lett. *h*), e 59, comma settimo, dello statuto del Monte di credito su pegno di Perugia, di seconda categoria, con sede in Perugia, in conformità dei seguenti rispettivi testi:

Art. 57, *lett.* h): « in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici e con effetti muniti da almeno due firme di notoria ed indiscussa solvibilità, ovvero con una cambiale ad una sola firma assistita da una delle garanzie reali statutariamente accettabili dall'Istituto.

Le predette operazioni di conto corrente garantito avranno la durata massima di sei mesi, con facoltà del Monte di concedere eventuali proroghe ».

Art. 59, *comma* 7°: « Le somme da impiegarsi nei mutui ipotecari di cui all'art. 57, lettera *d*) e nelle operazioni di cui alla lettera *h*) dello stesso articolo, non devono eccedere il dieci per cento dell'ammontare dei capitali amministrati dal Monte (patrimonio e depositi) e il limite individuale del fido concedibile ad uno stesso nominativo per i conti correnti assistiti da effetti cambiari di cui all'art. 57, lettera *h*), non può eccedere le lire cinquecentomila ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(6998)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1961.

Sostituzione di un membro supplente del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 24 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'Istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 1960, concernente la costituzione del Collegio sindacale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Napoletano, membro supplente del Collegio sindacale predetto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in quanto assegnato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Lorenzo Settembre è chiamato a far parte, quale membro supplente, del Collegio sindacale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Giuseppe Napoletano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1961

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7035)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1961.

Abolizione della disciplina del prezzo minimo per l'importazione del burro.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON

il Ministro per gli affari esteri, il Ministro per la grazia e giustizia, il Ministro per le finanze, il Ministro per il tesoro, il Ministro per l'agricoltura e foreste il Ministro per l'industria e commercio;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 22 marzo 1958, concernente la disciplina delle importazioni di burro dall'estero, e le successive modificazioni di cui ai decreti ministeriali 4 dicembre 1958 e 27 aprile 1961, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 294 del 6 dicembre 1958 e n. 107 del 2 maggio 1961;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 24 settembre 1960;

Ritenuta la necessità di abolire la vigente disciplina del prezzo minimo per l'importazione del burro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali:

21 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 22 marzo 1958;

4 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 6 dicembre 1958;

23 settembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 24 settembre 1960;

27 aprile 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 2 maggio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 ottobre 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(7085)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1961

Modifica alla tabella « A Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 giugno 1961, n. 142, concernente la nuova tabella « A Import », e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 ottobre 1961, n. 270, concernente la abolizione della disciplina del prezzo minimo per l'importazione del burro;

Ritenuta la necessità, in relazione all'andamento del mercato nazionale, di sottoporre l'importazione del burro ad autorizzazione particolare;

Decreta:

Articolo unico.

Nella tabella « A Import », annessa al decreto ministeriale 17 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 12 giugno 1961, n. 142, viene inclusa la seguente voce doganale:

04.03 - burro

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 ottobre 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(7083)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1961.
Modifica alla tabella « B Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 gennaio 1960, n. 18, concernente la tabella « B Import », e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 ottobre 1961, n. 270, concernente la abolizione della disciplina del prezzo minimo per l'importazione del burro;

Ritenuta la necessità, in relazione all'andamento del mercato nazionale, di sottoporre l'importazione del burro ad autorizzazione particolare;

Decreta:

Articolo unico.

Nella tabella « B Import », annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1959 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 gennaio 1960, n. 18 viene inclusa la seguente voce doganale:

04.03 - burro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 ottobre 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(7084)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura tedesca » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 si comunica che, presso la Facoltà di magistero dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura tedesca cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7048)

Vacanza della cattedra di « Tecnica industriale e commerciale » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma è vacante la cattedra di Tecnica industriale e commerciale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7049)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1961, registro n. 57 Pubblica istruzione, foglio n. 181, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 8 luglio 1959 dal dottor Carlo Schanzer, direttore di sezione nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, avverso il decreto ministeriale 13 maggio 1958 riguardante la promozione alla qualifica di direttore di divisione dei dottori Valle Silvano ed altri.

(6914)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Borgosatollo (Brescia)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1961, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa con sede in Borgosatollo (Brescia), sono stati prorogati dal 30 settembre 1961 al 31 gennaio 1962.

(6731)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Atlantide », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1961, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia Atlantide », con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 30 settembre 1961 al 31 gennaio 1962.

(6732)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1961, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia), sono stati prorogati dal 30 settembre 1961 al 31 gennaio 1962.

(6733)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Centauro », con sede in Brescia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1961, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Centauro », con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 30 settembre 1961 al 31 gennaio 1962.

(6734)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1961, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Olimpia », con sede in Sant'Eufemia (Brescia), sono stati prorogati dal 30 settembre 1961 al 31 gennaio 1962.

(6735)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case Lavoratori », con sede in Sant'Eufemia (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 settembre 1961, i poteri conferiti al rag Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Case Lavoratori », con sede in Sant Eufemia (Brescia) sono stati prorogati dal 30 settembre 1961 al 31 gennaio 1962.

(6736)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di zone di terreni in comune di Grosseto

Con decreto 3 luglio 1961, n. 1531, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento, dal Denamio pubblico al patrimonio dello Stato, dei terreni facenti parte del vecchio fosso denominato « Diaccialone o Bottegone », inscritto al catasto del comune di Grosseto al foglio n. 45, particella 65-b per Ha. 0.14.20 e particella 66 per Ha. 0.07.10 e, quindi, per una superficie complessiva di Ha. 0.21.30.

(6920)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in comune di Cercola (Napoli).

Con decreto interministeriale 19 agosto 1961, n. 2198, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal Demanio al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno, a suo tempo espropriato per l'esecuzione di opere di bonifica nel comprensorio di Somma e Vesuvio, di mq. 398, iscritti in catasto del comune di Cercola (Napoli) alla partita 614, foglio n. 11, mappale 198.

(6921)

Approvazione di una modifica al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Valle Isola e Minori, con sede in Comacchio (Ferrara).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11545, in data 19 ottobre 1961, è stata approvata, con rettifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, una modifica al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Valle Isola e Minori con sede in Comacchio (Ferrara), deliberata dal Consiglio dei delegati dello ente in data 29 luglio 1961.

(6918)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Isola del Gran Sasso, con sede in Isola del Gran Sasso (Teramo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10574 in data 19 ottobre 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Isola del Gran Sasso, deliberato dal commissario governativo in data 21 gennaio 1961.

(6919)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale »

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 1961, il comm. Giovanni Suttora è stato nominato presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », in sostituzione dell'ing. Ernesto Sospisio.

(6922)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3 *pubblicazione*) Elenco n. 8.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 31 agosto 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Finocchiaro Giuseppina fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L 875

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 13 settembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Terlizzese Angela di Domenico e De Paola Domenico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1950, nominatfvi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 360 — Data: 2 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Sindaco del comune di Castronovo di Sicilia — Titoli del Debito pubblico: Prestito rendita 5 % - 1935, al portatore 22 — Capitale L. 1215.

Numero ordinale portato della ricevuta: 136 — Data: 24 marzo 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Catanzaro — Intestazione: Suor Alfonsina De Simone, nata a Serino (Avellino) il 17 aprile 1925, p. c. di Pugliano Silvia — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % 1906, nominativi 1 — Capitale L. 38.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1414 — Data: 22 marzo 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Di Loreto Grego-

rio, nato a Napoli il 18 luglio 1892 — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 3 — Capitale lire 1500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 ottobre 1961

Il direttore generale: GRECO

(6392)

---

9 ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai Buoni del tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1962.

Si rende noto che il giorno 20 novembre 1961, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico avrà luogo la 9ª ed ultima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle ventinove serie (dalla 1ª/1962 alla 29ª/1962) dei Buoni del tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1962, emessi in base alla legge 19 dicembre 1952, n. 2356, decreto ministeriale 2 gennaio 1953 e legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 18 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopracitata, aperta al pubblico.

Roma, addì 21 ottobre 1961

Il direttore generale: GRECO

(6816)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 15 settembre 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del su citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 5 marzo 1956 relativo alla nomina del sig Francesco Russo a commissario liquidatore della predetta Cassa;

Considerato che il cennato commissario ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla di lui sostituzione;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Ragonese è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del sig. Francesco Russo

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1961

Il Governatore: CARLI

(6814)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a diciannove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle segreterie universitarie. Concorso per esami a nove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038 e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253;

Vista la legge 4 aprile 1950, n. 224;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1460;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli del personale della carriera direttiva e della carriera di concetto della segreterie universitarie;

Concorso per la carriera direttiva

1) Concorso a diciannove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie;

Concorso per la carriera di concetto

2) Concorso a nove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) per l'ammissione al concorso per la carriera direttiva essere forniti della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in scienze economico-marittime o di altra laurea che possa essere dichiarata, volta per volta, equipollente ad una delle lauree predette; possono altresì partecipare al concorso gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto, di vice-ragioniere o altra qualifica equiparata, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

per l'ammissione al concorso per la carriera di concetto:

essere forniti del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici, sezione commerciale, ovvero del diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) o del diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciati da istituto commerciale; possono altresì partecipare al concorso gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituti di istruzione secondaria di primo grado;

B) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilita dal seguente art. 4 il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°

Il limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di militarizzati o assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

e) per i profughi dai territori esteri;

f) per i profughi dalle zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

g) per gli addetti ad operazioni di bonifica da mine, prima del 24 maggio 1945 e per gli addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine;

h) per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che, durante il servizio militare, abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione della pena, per delitti commessi sotto le armi.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione qualora risultino decorati al valore militare o promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio predetto coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena, per delitti commessi sotto le armi;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i cennati aumenti del limite di età sono cumulabili tra di loro purchè il candidato non superi il 40° anno di età.

Inoltre il limite massimo di età di anni 30 è elevato ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopra indicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 1944, n. 25 purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 40° anno di età.

Nei confronti di assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o degli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato, purchè non si superi il 40° anno di età.

Infine il limite massimo di età di anni 30 è elevato ad anni 45, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione anche in qualità di assimilati o militarizzati, per la lotta di liberazione, per i fatti di Mogadiscio dall'11 gennaio 1948, per i mutilati o invalidi per servizio, per gli invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali sono liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati o invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 nella categoria 9ª e da 3 a 6 nella categoria 10ª della tabella allegata A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci n. 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il personale già dipendente da enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, potrà essere ammesso ai concorsi indicati con il presente decreto, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e non abbia superato il 45° anno di età, come prescritto dall'articolo 12 della citata legge n. 1404.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, per quelli appartenenti ai ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa-Esercito, Marina, Aeronautica, cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica di cui al secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2961, e coloro che tale equiparazione hanno ottenuto in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;

D) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilite dal seguente art. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione VIII, entro il termine di 45 giorni, a contare dalla data del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trenta anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera B) del precedente art. 2, sono tenuti a indicare tale titolo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio e recapito;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il candidato, qualora intenda partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1, deve produrre distinte domande.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono presentare o far pervenire al Ministero per la pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione VIII, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni citate nell'art. 9 del presente decreto, ad avere la precedenza o la preferenza nelle nomine.

A tale fine gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 devono esibire l'apposito certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti.

Gli ex legionari fiumani devono produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta bollata da L. 100.

Coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare 1937, in carta bollata da L. 100.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Gappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, devono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in foglio da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quello di cui alla circolare n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, possono presentare, rispettivamente, la dichiarazioie loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli ufficiali di complemento devono presentare una copia dello stato di servizio militare o, se appartenenti alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200 debitamente annullata.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I reduci dalla deportazione o dell'internamento devono presentare apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia, per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, ovvero dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma devono dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre oppure mediante un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I mutilati e gli invalidi per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per cause di servizio, militare o civile, debitamente riconosciute, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137 e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono produrre un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, e i figli dei caduti per servizio devono comprovare tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro padre è morto per cause di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di Enti locali territoriali e istituzionali.

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli organi dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti indicati nel precedente comma, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra devono esibire un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, o dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 devono produrre un certificato, attestante la loro appartenenza a uno degli enti predetti, su carta da bollo da L. 100.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole devono produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato in data non anteriore ai 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa devono far risultare dallo Stato di famiglia di cui al precedente comma che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali devono produrre una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella di cui scade il termine di presentazione delle domande, di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione VIII, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui riceveranno il relativo avviso, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata su carta bollata da L. 200 del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione a ciascuno dei concorsi contemplati nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece:

a) per il concorso per la carriera direttiva di cui all'art. 1 del presente decreto, il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato, oppure un certificato di laurea, su carta da bollo da L. 100, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) per il concorso per la carriera di concetto di cui all'art. 1 del presente decreto, il certificato provvisorio, su carta da bollo da L. 100, firmato dal capo dell'Istituto, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato, oppure un certificato di studio, su carta da bollo da L. 100, firmato dal capo dell'Istituto, contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione.

Qualora il diploma o il certificato siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute, aventi sede fuori della provincia di Roma, la firma del capo della scuola deve essere legalizzata dal provveditore agli studi come previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare:

a) per il concorso per la carriera direttiva di cui all'art. 1 del presente decreto, il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) per il concorso per la carriera di concetto di cui all'art. 1 del presente decreto il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

I candidati che per partecipare ad altri concorso indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento. In tal caso devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire in luogo del titolo stesso:

a) per il concorso per la carriera direttiva di cui all'art. 1 del presente decreto, un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Università presso la quale il titolo è stato conseguito;

b) per il concorso per la carriera di concetto di cui all'art. 1 del presente decreto, un certificato in carta da pollo da L. 100, rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilite dall'art. 3 del presente decreto, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

I concorrenti che abbiano 30 anni ed abbiano diritto ad elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art 2, lettera *B*) devono altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100 rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione, dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato, in data non anteriore a 3 mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico, deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 242, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado, della sua invalidità e mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e dalla sicurezza degli impianti.

I candidati possono essere sottoposti a visita medica da un sanitario di fiducia dell'Amministrazione qualora si renda necessario;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati

assegnati alle liste di leva terrestri) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere A) e F) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio prestato dall'art. 4, salvo che non lo abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

E' in facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tale facoltà è estesa anche ai concorrenti alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa); i medesimi dovranno inoltre presentare il certificato di cittadinanza italiana.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella E) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazioni degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera A) per titolo di studio.

Tuttavia i profughi di territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però devono essere prodotti, con l'osservanza dei termini previsti nel precedente art. 4 e nel presente articolo, copie autentiche di detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 6.

Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione ai concorsi che saranno presentate o perverranno al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione VIII, dopo il termine previsto dall'art. 3, di giorni quarantacinque a contare dalla data del giorno successivo a quella di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Egualmente non saranno valutati i documenti attestanti eventuali titoli che diano diritto, a norma dell'art. 9 del presente decreto, alla precedenza o preferenza nelle nomine, prodotti dai concorrenti che abbiano superato la prova orale, dopo il termine prescritto dall'art. 4, di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori e degli idonei dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione VIII, entro il termine di cui all'art. 5, di giorni trenta dalla data in cui riceveranno il relativo invito, a pena di scadenza, i documenti di rito elencati nello stesso art. 5.

Art. 7.

Le prove scritte e la prova orale di ciascun concorso hanno luogo in Roma. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che vengono indicati con apposito avviso, il quale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nel Bollettino ufficiale (Parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per sostenere le prove scritte e orali i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

L'esame del concorso per la carriera direttiva di cui al precedente art. 1 consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte vertono:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale ha per oggetto:

a) diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto civile, diritto del lavoro;

b) economia politica e scienze delle finanze;

c) statistica metodologica e demografica;

d) nozioni di ragioneria generale, nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

e) legislazione scolastica con particolare riguardo all'ordinamento della istruzione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

L'esame di concorso per la carriera di concetto di cui al presente art. 1 consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte vertono:

a) su un tema di elementi di diritto privato (civile-commerciale) ovvero elementi di diritto pubblico (amministrativo-costituzionale);

b) su un tema di elementi di economia politica o elementi di scienze delle finanze;

c) su un tema di ragioneria e contabilità generale dello Stato.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale ha per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto del lavoro;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni di legislazione scolastica, con particolare riguardo ai vari servizi dell'Amministrazione universitaria.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A tal fine per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme, per la difesa delle colonie dell'Africa orientale e della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948

o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasioni di azione singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o invalidi civili, per fatti di guerra o invalidi per servizio militare o civili, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei, che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti e assimilati, della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia, e dalla Somalia ovvero profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano o profughi dai territori esteri e da zone del territorio nazionale colpite dalle guerra, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatesi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di comfine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o orfani dei caduti civili per atti di guerra o dei caduti per servizio militare o civile o figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1915, nei decreti legislativi 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, nel decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180, 3 giugno 1950, n. 375, 15 luglio 1950, n. 539, 24 luglio 1951, n. 660, 1° ottobre 1950, n. 1140, 4 marzo 1952, n. 137 23 marzo 1952, n. 207, e 24 febbraio 1953, n. 142.

A parità di merito si osservano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1961

p. *Il Ministro*: ELKAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1961
Registro n. 61, *foglio n.* 256

(6563)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per borse di studio ad alunni di Scuole ed Istituti di istruzione secondaria per l'anno scolastico 1961-62

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645;

Veduto il decreto interministeriale 22 agosto 1956, concernente le modalità di conferimento delle borse di studio previste dal citato art. 19;

Decreta:

Art. 1.

Sono messe a concorso, per l'anno scolastico 1961-62, borse di studio fino alla concorrenza della somma a disposizione pari a lire 500.000.000 così suddivise:

a) L. 267.480.000 da destinare a borse di studio per alunni di Scuole medie, Scuole di avviamento professionale, Scuole tecniche e Scuole professionali femminili. La misura unitaria delle borse è di L. 30.000;

b) L. 232.520.000 da destinare a borse di studio per alunni di Licei ginnasi, Licei scientifici, Istituti magistrali, Istituti tecnici. Istituti professionali e Scuole di magistero professionale per la donna. La misura unitaria delle borse è di L. 60.000.

L'importo delle borse viene rispettivamente elevato a lire 60.000 e a L. 90.000 quando sussista un effettivo e particolare disagio degli alunni che risiedano in Comune diverso da quello in cui ha sede la Scuola o le cui famiglie risiedano in Comune diverso da quello in cui i predetti alunni frequentano la Scuola.

L'assegnazione delle borse ha luogo in seguito a concorso provinciale cui possono partecipare gli alunni delle Scuole e degli Istituti secondari statali, pareggiati e legalmente riconosciuti della Provincia che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 2. Nella tabella annessa al presente decreto è stabilita la somma messa a disposizione per ciascuna Provincia per le borse da conferire agli alunni di cui alla lettera *a*) ed agli alunni di cui alla lettera *b*) del presente articolo.

Relativamente agli alunni di cui alla lettera *a*), agli alunni delle Scuole ad indirizzo tecnico deve essere destinato un numero di borse per una somma non inferiore alla metà di quella complessivamente destinata in ciascuna Provincia, per le borse di studio degli alunni delle Scuole secondarie di grado inferiore. Relativamente agli alunni di cui alla lettera *b*), agli alunni degli Istituti ad indirizzo tecnico e professionale deve invece essere destinato un numero di borse per una somma non inferiore ad un terzo di quella complessivamente assegnata, nella Provincia, per le borse di studio degli alunni degli Istituti di detto grado.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso provinciale gli alunni interni delle Scuole e degli Istituti secondari di cui all'art. 1 che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito in unica sessione dell'anno scolastico 1960-61 il titolo di studio valido per la iscrizione alla classe che frequentano, riportando una media di almeno 7/10 per il profitto. Il voto di educazione fisica, quello di condotta e quelli delle materie facoltative non sono computabili ai fini della media.

Limitatamente agli alunni degli Istituti magistrali, per effetto dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, il voto di educazione fisica, è, invece, computabile ai fini del calcolo della media richiesta;

b) appartengano a famiglie particolarmente bisognose. Speciale riguardo sarà dato al numero dei figli a carico.

Art. 3.

Il padre del concorrente, o chi ne fa le veci, deve presentare al capo dell'Istituto frequentato dal concorrente stesso la domanda di partecipazione al concorso in carta libera, corredata dei seguenti documenti:

a) stato di famiglia rilasciato in carta libera dal sindaco del Comune di residenza;

b) ultima cartella di pagamento relativa all'imposta di famiglia.

Qualora l'interessato sia iscritto nell'elenco dei poveri o sia esonerato dal pagamento di detta imposta, tale condizione deve essere documentata con certificati in carta libera rilasciati dagli Uffici comunali competenti;

c) certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte attestante il reddito accertato ai fini dell'imposta complementare progressiva ed il relativo tributo per l'anno in corso;

d) scheda, che sarà stata ritirata nella segreteria dello Istituto, debitamente compilata nella parte riservata al capo famiglia;

e) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno.

Qualora più membri della stessa famiglia abbiano cespiti di reddito, i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) devono essere ripetuti per ognuno dei membri predetti.

Le domande così documentate devono pervenire agli Istituti frequentati dai concorrenti entro il 30 novembre 1961.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice, dopo aver accertate nei confronti di ciascun concorrente l'esistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 2, compila, per ognuno

dei due gruppi di concorrenti, le relative graduatorie, tenendo conto dei voti risultanti dal titolo di studio in base al quale il concorrente è stato iscritto alla classe che frequenta.

Nei casi di grave indigenza la Commissione può assegnare fino a un massimo di cinque punti da aggiungere alla media dei voti già ridotta in centesimi.

A parità di merito fra due o più concorrenti la Commissione dà la preferenza agli alunni che già nel decorso anno scolastico abbiano ottenuto la borsa di studio, o, in mancanza di tale requisito, a colui che, a suo giudizio, presenti particolari attitudini allo studio in relazione alle caratteristiche del corso di studi seguito, oppure, qualora non soccorra nessuno dei due elementi suddetti, a colui che appartenga a famiglia avente il maggior numero di figli a carico.

L'aggiudicazione delle borse è disposta secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento della somma messa a disposizione in ogni Provincia per ciascun grado di Istituti e Scuole. Le borse sono conferite nella misura di L. 30.000 per le Scuole di grado inferiore e di L. 60.000 per gli Istituti e Scuole di grado superiore. Tale misura può essere rispettivamente elevata a L. 60.000 e L. 90.000 qualora la residenza dell'alunno o della sua famiglia in Comune diverso da quello in cui ha sede la Scuola provochi un disagio effettivo e particolare.

Art. 5.

Ciascuna borsa sarà erogata in **due** rate di uguale misura, una entro il 31 gennaio 1962 **e l'altra** entro il 10 aprile 1962.

Non sarà dato corso al pagamento qualora l'alunno dichiarato vincitore incorra in una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *c*) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, oppure abbandoni gli studi.

Roma, addì 16 ottobre 1961

Il Ministro: Bosco

TABELLA *A*

Tabella di ripartizione fra i Provveditorati agli studi del fondo di L. 500.000.000 stabilito dall'art. 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

PROVVEDITORATO	Somma assegnata per borse di studio per gli alunni di scuole medie, scuole di avviamento professionale, scuole tecniche e scuole professionali femminili	Somma assegnata per borse di studio per alunni di licei ginnasi, licei scientifici, istituti magistrali, istituti tecnici, istituti professionali e scuole di magistero professionale per la donna
Agrigento	2.520.000	1.800.000
Alessandria	2.220.000	1.860.000
Ancona	1.980.000	2.100.000
Aosta	360.000	210.000
Aquila	1.980.000	2.520.000
Arezzo	1.620.000	1.020.000
Ascoli Piceno	1.920.000	2.280.000
Asti	720.000	510.000
Avellino	2.580.000	1.440.000
Bari	8.580.000	8.070.000
Belluno	660.000	510.000
Benevento	2.100.000	2.100.000
Bergamo	2.340.000	2.100.000
Bologna	4.500.000	4.200.000
Bolzano	1.740.000	1.020.000
Brescia	3.120.000	2.100.000
Brindisi	1.740.000	1.500.000
Cagliari	4.380.000	3.810.000
Caltanissetta	1.380.000	1.110.000
Campobasso	2.040.000	1.710.000
Caserta	4.200.000	3.600.000
Catania	5.280.000	6.600.000
Catanzaro	3.000.000	3.720.000
Chieti	2.340.000	2.400.000
Como	2.160.000	1.290.000
Cosenza	3.480.000	2.820.000

segue TABELLA *A*

PROVVEDITORATO	Somma assegnata per borse di studio per gli alunni di scuole medie, scuole di avviamento professionale, scuole tecniche e scuole professionali femminili	Somma assegnata per borse di studio per alunni di licei ginnasi, licei scientifici, istituti magistrali, istituti tecnici, istituti professionali e scuole di magistero professionale per la donna
Cremona	1.560.000	1.200.000
Cuneo	1.560.000	1.410.000
Enna	840.000	730 000
Ferrara	1.800.000	1.380 000
Firenze	4.800.000	3.960 000
Foggia	3.780.000	4.080.000
Forlì	2.580.000	2.610.000
Frosinone	2.580.000	2.220 000
Genova	6.300.000	5.400 000
Gorizia	1.440.000	810.000
Grosseto	720.000	510.000
Imperia	960.000	810.000
Latina	1.860.000	1.500 000
La Spezia	1.620.000	1.290.000
Lecce	3.300.000	3.720.000
Livorno	2.040.000	1.680 000
Lucca	1.800.000	1.200 000
Macerata	1.380.000	1.290 000
Mantova	1.560.000	990 000
Massa	1.080.000	1.080.000
Matera	1.140.000	720.000
Messina	3.960.000	4.920.000
Milano	17.220.000	12.900.000
Modena	2.460.000	2.070.000
Napoli	18.480.000	17.910.000
Novara	1.920.000	1.800.000
Nuoro	1.020.000	810.000
Padova	2.640.000	2.580.000
Palermo	7.920.000	4.000.000
Parma	1.860.000	1.500.000
Pavia	1.980.000	1.500.000
Perugia	2.460.000	2.280.000
Pesaro	1.260.000	1.500.000
Pescara	1.800.000	2.310.000
Piacenza	1.380.000	1.080.000
Pisa	1.560.000	1.380.000
Pistoia	900.000	600.000
Potenza	1.680.000	1.410.000
Ragusa	1.860.000	1.620.000
Ravenna	1.620.000	1.200.000
Reggio Calabria	3.300.000	3.810.000
Reggio Emilia	1.620.000	1.290.000
Rieti	600.000	420.000
Roma	20.460.000	18.990.000
Rovigo	1.080.000	1.110.000
Salerno	5.700.000	5.310.000
Siena	1.140.000	1.200.000
Sassari	2.280.000	1.800.000
Savona	1.500.000	1.110.000
Siracusa	2.280.000	1.800.000
Sondrio	600.000	420.000
Taranto	3.240.000	2.700.000
Teramo	1.500.000	1.110.000
Terni	1.140.000	1.200.000
Torino	8.100.000	6.570.000
Trapani	2.280.000	2.910.000
Trento	1.800.000	1.080.000
Treviso	2.400.000	1.890.000
Trieste	2.400.000	1.980.000
Udine	3.300.000	2.190.000
Varese	2.400.000	1.800.000
Venezia	3.240.000	1.980.000
Vercelli	1.560.000	1.200.000
Verona	2.820.000	1.980.000
Vicenza	2.220.000	1.590.000
Viterbo	900.000	720.000

(6800)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove del concorso al posto di insegnante di materie letterarie nel Conservatorio di musica di Pesaro

Le prove del concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di materie letterarie nel Conservatorio di musica di Pesaro avranno luogo in Roma in un locale dell'Ispettorato per l'istruzione artistica, piazza Benedetto Cairoli n. 6, nei giorni 10, 11, 13, 14 e 15 novembre p. v. con inizio alle ore 8,30.

(7022)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica - Anno accademico 1961-62.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 5 aprile 1961, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo nell'Arma aeronautica, Ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, Anno accademico 1961/62 (registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1961, registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 195);

Visto il decreto ministeriale in data 28 giugno 1961, con il quale è prorogato il termine di presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1961, registro n. 26 Difesa-Aeronautica, foglio n. 330);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di novanta allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica - Anno accademico 1961/62:

Presidente:

Gen. D.A. s.p.e. Magistrelli Remo.

Membri:

Col.A.A.r.n. s.p.e. Marasco Massimo;
Col.A.A.r.n. s.p.e. Ceccacci Corrado;
Col.A.A.r.n. s.p.e. Biccolini Manlio;
Col.A.A.r.s. s.p.e. Rea Alberto;
Ten.Col.A.A.r.n. s.p.e. Martinelli Tullio;
Ten.Col.A.A.r.s. s.p.e. Romano Luigi;
Magg.A.A.r.s. s.p.e. Pomarici Adriano;
Cap.A.A.r.n. s.p.e. Nencha Andrea;
Prof. Colucci Antonio;
Prof. Cennamo Francesco;
Prof. Dedò Modesto;
Prof. Tedone Giuseppe;
Prof. Ciaramella Michele, membro aggregato per i soli esami facoltativi di lingua straniera;
Prof. Striano Giovanni, membro aggregato per i soli esami facoltativi di lingua straniera;
Maggiore A.A.r.s. Fanelli Francesco, membro supplente e segretario senza voto.

A ciascuno dei componenti la suddetta Commissione verrà corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 settembre 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1961
Registro n. 37 Difesa-Aeronautica, foglio n. 105. — LAZZARINI

(6984)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di vice topografo in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1960, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di vice topografo in prova;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5; 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di vice topografo in prova, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:

Gen. di brig. Rossi Ermanno, direttore dell'I.G.M.

Membri:

Prof. Spinoso Giuseppe, ordinario di matematica presso l'Istituto tecnico agrario di Firenze;
Prof. Fornaciari Pio, ordinario di topografia nell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Galilei » di Firenze;
Col. s.p.e. Traversi Carlo;
Ing. geogr. capo Trombetti dott. Carlo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione anzidetta il consigliere di 1ª classe Fiaccarini dott. Ugo.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione sarà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1961
Registro n. 19, foglio n. 274. — PASCARELLA

(6985)

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero dell'industria e commercio spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 30 settembre 1961).

Sono disponibili presso il Ministero dell'industria e del commercio nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere, n. 3 (tre) posti di assistente aggiunto spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine stabilito.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e af-

fari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra e cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di assistente aggiunto, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero proprio del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(6988)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SONDRIO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Sondrio.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 9 giugno 1961, n. 2067/VP, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di una condotta veterinaria vacante nella provincia di Sondrio al 30 novembre 1960;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e del Consorzio veterinario di Talamona ed Uniti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1960, di cui in epigrafe, è costituita come segue:

Presidente:

Sciaccaluga dott. Angelo, vice prefetto.

Componenti:

Calcinardi dott. Carlo, veterinario provinciale;

Leinati prof. Luigi, docente di anatomia patologica dell'Università di Milano;

Seren prof. Ennio, docente di clinica medica dell'Università di Milano;

Maggi dott. Carlo, veterinario condotto.

Segretario:

Occhipinti dott. Emanuele, direttore di sezione.

La Commissione di cui sopra inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e terrà le sue sedute nell'ufficio del veterinario provinciale di Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'Albo dell'ufficio.

Sondrio, addì 18 ottobre 1961

Il veterinario provinciale: CALCINARDI

(7013)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Como.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 950 del 20 aprile 1960 e n. 3176 dell'11 maggio 1960 con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nei Consorzi di Rogeno-Merone; di Robbiate-Paderno d'Adda-Imbersago; di Carlazzo-Cusino; di Lurago d'Erba-Lambrugo-Monguzzo; del comune di Schignano;

Vista la lettera del 13 settembre 1961, n. 46255 con la quale il prefetto di Como designa quale presidente della Commissione giudicatrice il dott. Giuseppe Rocchio;

Viste le segnalazioni fatte pervenire dai competenti organi ed ufficii, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Como al 30 novembre 1959, è costituita come segue:

Presidente:

Rocchio dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Carola dott. Herbert, ispettore generale medico;

Buzzi prof. dott. Bruno, primario ostetrico ospedale circolo di Lecco;

Coggi prof. dott. Cesare, primario ostetrico ospedale maternità provinciale di Como;

Ariata Carmela, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Giuseppe Patti, consigliere di 1ª classe del ruolo amministrativo del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'Albo dell'ufficio medico provinciale.

Como, addì 16 ottobre 1961

Il medico provinciale: CAROLA

(7012)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.